



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2002 recante "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo", con il quale è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 17 febbraio 2005 recante "Disposizioni transitorie relative alla filiera ittica";

VISTO il decreto direttoriale 22 maggio 2007 con il quale è stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

VISTO il disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", come approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 2009 ed, in particolare l'art. 18 con le quali sono disciplinate le azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto 27 marzo 2002, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, che si è espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nella riunione del 13 novembre 2008;

RITENUTO opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;

VISTO il decreto 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato, On.le Antonio Buonfiglio, relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;

SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 21 luglio 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte al decreto del 27 marzo 2002, come successivamente modificato ed integrato;

D E C R E T A

Art. 1

E' attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra e modifica l'elenco allegato al decreto del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 2

1. Il presente decreto ha efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore. Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto.
2. Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni è consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai comma 1 e 2.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, li 5 marzo 2010

IL MINISTRO

firmato

P. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On.le Antonio Buonfiglio